

TRIBUNALE DI RAVENNA
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAVENNA

PROTOCOLLO PER I PROCEDIMENTI IN MATERIA FAMILIARE

PREMESSA

PROCEDIMENTI DI AFFIDAMENTO E MANTEIMENTO DEI FIGLI

I provvedimenti riguardanti i figli minorenni, maggiorenni portatori di handicap e maggiorenni non economicamente autosufficienti, saranno adottati secondo i medesimi criteri, sia nei procedimenti di separazione e divorzio, sia in quelli relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, secondo quanto previsto dall'art. 337 bis e segg Codice Civile.

I relativi procedimenti saranno tutti improntati ai principi di seguito elencati:

1. RISERVATEZZA

- a. Nello svolgimento delle udienze è assicurata la massima riservatezza salvo le ipotesi in cui non sia necessaria la trattazione del merito (ad. es. udienza di precisazione delle conclusioni).
- b. Nella fissazione dell'orario dell'udienza il Giudice terrà conto delle particolari esigenze di riservatezza o di altre particolari condizioni personali (ad es. salute), tempestivamente segnalate dai difensori.
- c. Le udienze di audizione dei minori verranno fissate, ove possibile, in orario extra scolastico.
- d. Non vengono comunicati alle parti e vengono espunti dagli atti i dati relativi a:
 - collocazione del minore in affido etero familiare;
 - luogo protetto di collocazione (ad es. nei procedimenti ex art. 342 bis e segg. CC informazioni acquisite dichiarate non ostensibili dal Tribunale per i Minorenni).

Il Giudice darà indicazione alla Cancelleria, al Servizio Sociale, al C.T.U. di non comunicare o divulgare le informazioni di cui sopra.

2) ATTI INTRODUTTIVI E DOCUMENTAZIONE

- a) Il ricorso, la memoria difensiva e tutti gli atti successivi. saranno improntati a chiarezza, semplicità e, per quanto possibile, immediata comprensibilità.
Nel ricorso dovranno essere evidenziate, in modo chiaro e sistematico, le generalità complete delle parti e dei figli; l'indicazione dell'attività lavorativa svolta da ciascuno dei genitori e dei loro redditi; l'indicazione della scuola eventualmente frequentata dalla prole. Il ricorso conterrà, inoltre, l'indicazione della data del matrimonio e gli estremi della sua trascrizione, ovvero (in caso di conviventi) la data dell'inizio e della fine della convivenza. Anche l'eventuale capitolato di prova, inserito nel ricorso e negli atti successivi, sarà improntato al principio della sintesi.
- b) Al ricorso saranno allegati i documenti citati in narrativa e contrassegnati con numerazione progressiva che dovrà essere ripresa in un apposito indice in calce all'atto e proseguita nelle successive eventuali produzioni.
- c) In particolare, al ricorso e alla memoria difensiva, sono allegate tutte le dichiarazioni dei redditi (complete di ogni parte e dei codici di trasmissione), presentate all'amministrazione fiscale nell'ultimo triennio antecedente alla data di deposito dell'atto.

Il modello Unico dev'essere completo della dichiarazione della persona fisica e della dichiarazione IVA. La produzione del solo CUD dovrà essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio della parte interessata, la quale dichiara che, per quell'anno, non fu presentata la dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui l'attività lavorativa dipendente sia iniziata successivamente all'anno fiscale antecedente all'instaurazione del procedimento, si dovranno depositare copia del contratto di lavoro e le buste paga.

3) PROCEDIMENTI CONGIUNTI EX ART. 337 BIS CC.

Nei procedimenti a domanda congiunta ex art. 337 bis c.c., le parti dovranno limitare le conclusioni alle sole questioni di affidamento, collocazione e gestione dei figli minori, assegnazione della casa familiare e contribuzioni economiche e patrimoniali per il mantenimento della prole. Eventuali ulteriori e diversi accordi accessori, contenuti nelle conclusioni della domanda congiunta, potranno essere solo oggetto di una presa d'atto da parte del Tribunale.

4) FASE Istruttoria

a) È onere delle parti produrre, già in sede di udienza presidenziale, ovvero di prima udienza di comparizione per gli altri procedimenti diversi da quelli di separazione e divorzio, le dichiarazioni dei redditi presentate successivamente al deposito degli atti introduttivi o, in mancanza, copia del contratto di lavoro e delle buste paga e/o delle parti, altresì, aggiornare periodicamente tale produzione sino all'udienza di precisazione delle conclusioni o comunque sino all'udienza in cui il procedimento viene trattenuto per la decisione.

b) Qualora si rendesse necessario depositare atti e documenti in via cartacea successivamente all'introduzione del giudizio (ad esempio, per oggettiva impossibilità di svolgere il PCT o in caso di deposito in udienza), detto deposito, debitamente autorizzato dal giudice, dovrà sempre essere corredato di copia per la controparte; dovrà essere effettuato anche in via telematica entro tre giorni lavorativi successivi.

5) ASCOLTO DEL MINORE

L'ascolto del minore verrà disposto, se davvero necessario, tenendo conto del reale interesse dello stesso.

A tale scopo, i difensori si impegnano ad evitare richieste non rispondenti al fine suddetto e si impegnano a sensibilizzare in tal senso anche i consulenti di parte.

Prima dell'audizione, i difensori potranno sottoporre e indicare al giudice temi e argomenti sui quali ritengano opportune sentire il minore.

Il giudice provvederà, di regola, all'audizione del minore alla presenza del solo cancelliere e, se lo riterrà opportuno, di un esperto nelle discipline psicologiche o pedagogiche.

Sarà valutata di volta in volta la necessità che l'audizione del minore sia svolta in una stanza attrezzata con impianto audiovisivo, collegata ad altra stanza ove i soggetti indicati all'art. 38-bis disp. att. c.c. potrà seguire l'audizione.

In ogni caso, la verbalizzazione avverrà in forma sintetica e solo in casi eccezionali potrà essere registrata.

6) SPESE STRORDINARIE

Salva diversa o ulteriore determinazione, da adottarsi in relazione al caso concreto o in presenza di diversa specifica previsione concordata dalle parti, sono da considerarsi "spese straordinarie".

A) SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro:

- spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola);
- spese parascolastiche (prescuola e post-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o di uno dei genitori; baby-sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili);
- spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN; cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico-psichiche presenti dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico).

B) SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRA GENITORI

- spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni);
- spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportune per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari; viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica);
- spese medico-sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN; cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico-psichiche diagnosticate);
- spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori);
- acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino; attività sportiva e/o comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività sportiva; corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro.

In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestarsi tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione.

In caso di eventuale dissenso; in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.

7) ASSEgni FAMILIARI

In caso di disaccordo tra i genitori, il provvedimento del Tribunale dovrà contenere la previsione del genitore beneficiario degli assegni familiari per i figli.

PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO

RICORSO INTRODUTTIVO

Relativamente ai procedimenti di divorzio, dovrà essere depositata copia integrale dell'atto di matrimonio oppure l'estratto riassunto dell'atto di matrimonio; documenti che non potranno essere sostituiti dal semplice certificato di matrimonio. Inoltre, dovrà essere depositato il verbale di comparizione all'udienza ex art. 707 c.p.c. ogni qualvolta risulti necessario ai fini del controllo della decorrenza dei termini ex art. 3, n. 2, lett. b) legge 898/1970, così come modificato dalla L. n. 55/2015.

COSTITUZIONE

È auspicabile per quanto possibile, da parte dei difensori, il rispetto del termine indicato nel decreto di fissazione dell'udienza presidenziale per il deposito della memoria difensiva e relativa documentazione. Nel caso di deposito oltre il suddetto termine, il resistente né darà tempestiva comunicazione alla controparte.

DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PRESIDENZIALE

Il decreto contiene informazioni relative a:

- possibilità per i non abbienti di accedere al patrocinio a spese dello Stato;
- obbligo di depositare la documentazione reddituale relativa all'ultimo trimestre, completa di ogni parte e dei codici di trasmissione.

SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA PRESIDENZIALE

Per ciascuna causa viene fissato un apposito orario di trattazione.

Nei procedimenti per separazione consensuale o in quelli contenziosi che, in quella sede, si convertono in consensuale, le parti presentano il verbale completo di tutte le condizioni.

ORDINANZA PRESIDENZIALE

- a) Il Presidente, in sede di provvedimenti provvisori, oltre all'affidamento disciplinare, sempre anche il mantenimento dei figli, nelle sue diverse articolazioni (mantenimento ordinario, spese straordinarie, assegni familiari) di cui alla premessa.
- b) Nel caso di mancata comparizione della parte resistente, i termini per la notificazione dell'ordinanza presidenziale e per il deposito delle memorie integrative, vengono fissati dal Presidente tenendo conto del tempo necessario per la trasmissione del fascicolo al Pubblico Ministero e per la successiva restituzione alla Cancelleria.
- c) In caso di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale, i difensori delle parti costituite dovranno produrre, nella successiva fase di cognizione, copia integrale del decreto della Corte d'Appello.

DIVORZI CONGIUNTI

I dati necessari per la redazione della sentenza di divorzio saranno trasmessi dai difensori, tramite posta elettronica, alla Cancelleria competente almeno il giorno prima dell'udienza.

Firmato

Il Presidente del Tribunale

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Il dirigente amministrativo